

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2022, n. 917

Art. 24, comma 5-bis D.L. n. 4/2022 (conv. con Legge 28 marzo 2022 n. 25): facoltà di proroga dei contratti di servizio ai sensi dell'art. 4, par. 4 Reg. CE n. 1370/2007 - Atto di indirizzo.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- a livello europeo, le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada sono oggetto delle previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i. ("*Regolamento comunitario*");
- a livello nazionale, il quadro della disciplina dei contratti pubblici vigente allo stato attuale fa riferimento alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante per l'appunto il Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive;
- con L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 la Regione Puglia ha adottato il "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";
- il soddisfacimento della domanda di mobilità espressa sul territorio regionale della Puglia è garantita anche attraverso l'erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto per le quali sono in atto attività di razionalizzazione e riprogrammazione dei servizi da parte delle autorità competenti di livello regionale e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- l'operatività dei servizi è garantita, in larga parte, da piccole e medie imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale, talvolta riunitesi in società consortili, individuate a seguito di procedure competitive esperite nel corso del biennio 2004/2005; in talune altre realtà cittadine, tra cui i capoluoghi di provincia, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantito attraverso la formula dell'*in-house providing*;
- il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l'impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico fa parte della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della *governance* del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata L.R. n. 24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, sono stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della *governance* con il fine di fornire idonei indirizzi per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese in cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
- lo stesso Piano Triennale dei Servizi raffigura l'assetto delle reti di trasporto pubblico locale automobilistico caratterizzato da una molteplicità di reti e servizi di trasporto eserciti da più operatori sulla base di contratti di servizio;

- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che, in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia;

Preso atto che:

- tra detti adempimenti prodromici, ha assunto particolare rilevanza l'approvazione dei Piani di Bacino territoriali del trasporto pubblico locale redatti a cura degli Ambiti Territoriali Ottimali, in adempimento alla L.R. n. 18/2002, nonché nel rispetto delle linee guida approvate con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016 e le successive DGR 2086/2016;
- la definizione dei Piani di Bacino territoriali costituisce infatti un adempimento prodromico e ineludibile per la nuova determinazione dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale e locale, necessaria al fine di attivare le procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad espletare;

Dato atto che:

- la DGR n. 207 del 5 febbraio 2019 ha accertato il sostanziale auto-contenimento della domanda di trasporto automobilistica extraurbana all'interno dei confini provinciali, riconoscendo soddisfatte le necessità dei servizi di mobilità tra le diverse province, dalla rete ferroviaria dell'ambito regionale;
- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461635-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO regionale Puglia, avviso successivamente ritirato alla luce dei risultati degli studi di stima della domanda di trasporto pubblico locale eseguita attraverso l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto e di cui si è data ampia evidenza con la DGR 207/2019;
- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Città Metropolitana di Bari;
- in data 28.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S252 del 30.12.2016 - 464991-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provinciale BAT;
- in data 26.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S20 del 28.01.2017 - 34097-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Lecce;
- in data 27.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38152-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Brindisi;
- in data 27.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38434-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Taranto, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S44 del 03.03.2017- 81179-2017-IT;
- in data 29.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S253 del 31.12.2016 - 466414-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento

della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Foggia, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S32 del 15.02.2017 - 58463-2017-IT;

Dato atto altresì che:

- con la D.G.R. n. 2304 del 09/12/2019 e s.m.i. la Giunta regionale ha deliberato la Determinazione dei Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché di attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- con la D.G.R. n. 26 del 13/01/2020 la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i., lo "schema tipo" del bando di gara a celebrarsi, quale atto prodromico allo svolgimento, da parte degli EE.LL, delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;

Preso atto che:

- con D.G.R. n. 1007 del 30/06/2020 la Giunta regionale ha autorizzato la Sezione competente al trasferimento, in favore della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi di un contributo, come evidenziato nella narrativa dello stesso provvedimento, a copertura degli oneri da sostenere per l'affidamento dei servizi di assistenza specialistica tecnico/legale così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e per le spese relative alla commissione di gara calcolate secondo le modalità previste dal DM 12/02/2018 "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi", finalizzati all'espletamento delle procedure di gara relative ai nuovi affidamenti dei servizi di TPL urbani ed interurbani;
- con Determinazione dirigenziale n. 126 del 14/12/2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si è provveduto a dare esecuzione a quanto disposto dalla predetta D.G.R. n. 1007/2020;
- per ogni Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale provinciale si rappresenta quanto segue:
 - la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 20552 del 23.04.2021 ha celebrato, lo scorso 06.05.2021, la conferenza di servizi, ex art. 11 L.R. n. 18/2002, finalizzata all'adozione del Piano Provinciale di Bacino del Trasporto pubblico locale, attività che, nella nota prot. n. 32909 del 23/06/2021 la medesima Provincia comunica, potrà avvenire entro il mese di settembre 2021. Inoltre, con la medesima comunicazione, ha fornito indicazioni circa lo stato di attuazione delle attività di ricognizione dei beni essenziali, oltre a dati e informazioni utili alla procedura di affidamento, ovvero alle attività condotte di concerto con i propri consulenti in ordine all'espletamento degli "adempimenti previsti";
 - la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), ha approvato il Piano Provinciale di Bacino del TPL, ex art. 11 L.R. n. 18/2002, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 04/08/2020. La Provincia BAT è l'unica provincia pugliese a non essere titolare di un contratto di servizio per il servizio di trasporto pubblico, poiché istituita successivamente all'anno 2004, di affidamento dei servizi di TPL provinciale. L'Ente ha avviato le procedure di ricognizione dei beni essenziali oltre che di dati e informazioni necessari alla predisposizione degli atti di gara. Con note prot. n. 5472-21 del 15/03/2021 e prot. n. 11901-21 del 26/05/2021 ha reso note le difficoltà che ostacolano la completa disponibilità dei predetti dati ed informazioni. Ad oggi è in corso il completamento della procedura di ricognizione dei predetti dati;
 - la Provincia di Brindisi, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 07/05/2021 ha approvato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2002, il Piano Provinciale di Bacino del Trasporto

pubblico locale. Con Deliberazione n. 12, di pari data, del medesimo Organo, l'Ente ha "fornito indirizzo politico amministrativo sull'opportunità di procedere, prioritariamente, ad una valutazione della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici finalizzato ad un affidamento diretto alla (predetta) società partecipata". Inoltre, con nota prot. n. 20950 del 23/06/2021 ha comunicato di avere in corso di definizione le procedure di *procurement* per il servizio di consulenza dedicato alla elaborazione degli atti economico-finanziari utili alla procedura di gara;

- la Città Metropolitana di Bari, già con nota prot. n. 52970 del 08/06/2021 aveva manifestato il perdurare delle criticità nelle procedure di reperimento dei dati e delle informazioni utili alla strutturazione degli atti economico-finanziari utili alla procedura di gara oltre che alla necessaria ricognizione dei beni essenziali per il servizio da affidare. Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 30/03/2022, è stato approvato il Piano di Bacino;
- la Provincia di Lecce, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 24/06/2020 ha adottato il Piano Provinciale di Bacino del TPL. Ha inoltrato ad ART la Relazione d'affidamento (ex Misura 4, p.to 11 della delibera ART n. 48/2017). In data 06/05/2021, ha ottenuto parere favorevole alla Relazione sui lotti di cui alla Misura 2, p.to 2 della delibera ART n. 48/2017 ed ha concluso Atto convenzionale con il Comune di Lecce relativo alla Delega ex L.R. n. 52/2019 circa all'affidamento, da parte del medesimo Comune, del contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano. Con nota prot. n. 26639 del 23/06/2021, la Provincia ha comunicato, tra l'altro, che le attività di elaborazione del PEF sono in corso la cui versione preliminare potrà essere disponibile entro il 31/07/2021. Comunica inoltre che la pubblicazione della procedura di gara potrà avere luogo entro il 31/11/2021.
- La Provincia di Taranto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 09/04/2021 ha disposto il rinvio della calendarizzata approvazione della proposta di Piano Provinciale di Bacino fornendo, al contempo, indirizzo a "verificare la fattibilità di una gestione in house del Ctp". Con nota prot. n. 21111 del 23/06/2021 ha comunicato la sussistenza di criticità nell'iter procedurale finalizzato all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di competenza dell'Ambito anche in considerazione del perdurare della fase approvativa del citato Piano. Successivamente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 01/07/2021 ha approvato il Piano Provinciale di Bacino del Trasporto Pubblico Locale del rispettivo ATO (art. 11, c. 2 L.R. n. 18/2002)

Rilevato che, le difficoltà operative, imputabili sia alla emergenza sanitaria da Covid-19 che alla complessa attività di ricognizione e analisi dei molteplici servizi di trasporto devoluti agli ATO della regione, non hanno consentito l'approvazione dei Piani di Bacino da parte delle provincie nei tempi inizialmente programmati, con la conseguenza che le gare per l'affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano concluse;

Considerato che:

- l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione ha costituito una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento in relazione all'offerta che ad una riduzione della domanda che ha penalizzato imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

- e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 il Governo nazionale, per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale, ha approvato il cosiddetto Decreto "Cura Italia";
- all'art. 92 "Disposizioni in materia di trasporto" del succitato decreto, comma 4-ter, è stato disposto che *"Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza..."*, subordinandone l'efficacia (comma 4-quater) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - la disciplina nazionale e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada è risultata direttamente integrata dalle suddette previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i., i cui artt. 4, comma 4, e 5, comma 5, stabiliscono che:
 - *"Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto (...)"* (art. 4, comma 4);
 - *"L'autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. Il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni"* (art. 5, comma 5);

Dato atto che il "Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico del settore Automobilistico" di durata novennale, dapprima prorogato in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 sino al 30/06/2018 e di seguito prorogato sino al 30/06/2020 in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 5, del predetto regolamento comunitario, con DGR n. 913/2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 31/07/2021 (dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, allora prevista sino al 31/07/2020) in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18/2020, ed infine prorogato, con DGR n. 1256/2021, sino al 31/12/2022 a seguito della proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2021;

Dato atto altresì che i servizi di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo del servizio ferroviario, di cui ai Contratti di servizio ferroviario, con durata originaria di n. 6 anni, sono stati dapprima prorogati, con DGR n. 1453/2013 sino al 31/12/2021, di ulteriori n. 6 anni in virtù della previsione contrattuale di rinnovo ed in seguito, con DGR n. 2231 e DGR n. 2232 del 29/12/2021 - in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18/2020 e della proroga dello stato di emergenza sino al 31/03/2022 - sono stati prorogati sino al 31/03/2023;

Preso atto che, persistendo le gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria ha generato in maniera diffusa, con Legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione con mod. del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all'art. 24 del detto D.L. convertito in legge il comma 5-bis, il quale prevede che: *"Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere*

gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.

Rammentato che l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: *“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”*;

Rilevata, allo stato attuale, la oggettiva difficoltà da parte delle Province pugliesi, a portare a compimento gli adempimenti derivanti dalle funzioni che esse sono chiamate a svolgere ai sensi della L.R. n. 24/2012, quali Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale quali, in particolare, la programmazione di dettaglio dei servizi, gli atti di indizione delle procedure di affidamento, la stima dei corrispettivi a base d'asta e la definizione dei Piani economico-finanziari simulati;

Preso atto di quanto manifestato dall'UPI Puglia, la quale, in rappresentanza di tutte le Province pugliesi, con nota acquisita al protocollo al n. AOO_078/PROT/21/06/2022/0002966, ha valutato favorevolmente una piena applicazione del disposto di cui all'art. 24 comma 5-bis D.L. 4/2022 in ragione del fatto che *“... una simile soluzione consentirebbe alle Province di poter contare su un quadro di riferimento più stabile, nonché consentire alla Regione Puglia di poter aggiornare i propri atti di programmazione con i quali, in particolare, sono stati definiti i livelli di servizi minimi e le relative risorse stanziare (DGR 2304/2019) nonché gli schemi -tipo degli atti di affidamento dei servizi di trasporto (DGR 25/2020) che risultano adottati in epoca antecedente all'insorgenza della pandemia che ha condizionato pesantemente le gestioni cui è seguita poi l'ulteriore elemento di forte criticità rappresentato all'incremento repentino del costo delle materie e delle conseguenze della crisi ucraina”*;

Considerato che in effetti, in relazione alla domanda di trasporto, emergono specifiche esigenze e criticità territoriali, per rispondere alle quali, nelle more della scadenza dei contratti di servizio e dei nuovi affidamenti da parte degli ATO, risulta necessario modificare e adeguare i servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019 e attualizzarne i livelli a siffatte specifiche e puntuali esigenze emergenziali;

Rilevato che la situazione gestionale del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale, alla luce delle difficoltà sopra evidenziate da parte delle Province pugliesi a portare a compimento le procedure di affidamento dei servizi e alla luce delle prossime scadenze dei contratti di servizio regionali e locali, determina l'esigenza di prevenire il pericolo di una eventuale interruzione del medesimo servizio, con riferimento a tutti i contratti che verranno a scadenza entro la data del 31/12/2022 o, al più, del 31/03/2023;

Considerato inoltre che, al fine di garantire l'erogazione dei servizi di trasporto automobilistico qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, la Regione Puglia ha avviato un percorso di rinnovo delle flotte di autobus adibite a trasporto pubblico regionale e locale, intervenendo sul parco automobilistico impegnato sui servizi interurbani di linea di competenza regionale e provinciale, in

virtù dell'esistenza di numerose fonti di finanziamento (FSC - CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017, Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, Piano Nazionale Investimenti Complementari, DM n. 315/2021, DM n. 223/2020) e ha pertanto individuato, quali soggetti attuatori degli interventi, oltre ad alcuni Enti Locali, le imprese esercenti i servizi di TPL titolari del contratto di servizio per il trasporto automobilistico regionale e provinciale e dei contratti di servizio per il trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo di trasporto ferroviario;

Atteso che, le principali fonti di finanziamento destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico per il TPL sono le seguenti:

- 1) D.M. n. 223/2020 che ha disposto il riparto tra le Regioni delle risorse a valere sui Fondi Investimenti istituiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019 per il rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e che ha assegnato in favore della Regione Puglia uno stanziamento complessivo di € 15.617.341,37 ripartito nelle annualità 2018/2033;
- 2) Delibera CIPE n. 54/2016 che ha disposto il riparto tra le regioni delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, tra l'altro, per il rinnovo materiale del trasporto pubblico locale – Piano sicurezza ferroviaria - Piano Operativo infrastrutture Asse di Intervento F, nell'ambito del quale, per il rinnovo del materiale rotabile su gomma sono state stanziare in favore della Regione Puglia risorse pari a € 28.512.000,00;
- 3) Delibera CIPE n. 98/2017 che, mediante la predisposizione di un Addendum al Piano Operativo Infrastrutture, ha disposto il riparto tra le regioni delle risorse a valere sulle risorse residue del FSC 2014/2020, tra l'altro, per il rinnovo del materiale rotabile su gomma e su ferro utilizzando tecnologie innovative, Piano sicurezza ferroviaria - Piano Operativo infrastrutture - Asse di Intervento F, nell'ambito del quale, per il rinnovo del materiale rotabile su gomma, sono state stanziare in favore della Regione Puglia risorse pari a € 86.590.000,00;
- 4) Decreto del M.I.M.S. n. 315 del 02/08/2021 che ha disposto il riparto tra le Regioni delle risorse a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e per la realizzazione delle infrastrutture di alimentazione, da utilizzare per il servizio extraurbano e suburbano. Alla Regione Puglia, in particolare, sono state destinate risorse per euro 47.474.789,00;

Dato atto che:

- con DGR n. 2035 del 30/11/2021 le risorse previste dal D.M. n. 223/2020 sono state destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico extraurbano mediante sostituzione con nuovi mezzi ad alimentazione diesel, classe ambientale Euro VI ed è stata adottata la previsione di una quota di cofinanziamento pari al 15% a carico dei soggetti attuatori così come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2002;
- con DGR n. 1611 del 09/09/2019 e ss.mm.e ii., è stato approvato il programma di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile da adibire a trasporto pubblico interurbano su gomma e ferro di linea nella competenza della Regione Puglia, nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) come individuati dalla L.R. n. 24/2012 e successivamente confermati con DGR n. 207 /2019, a valere sulle Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017 e, con DGR n. 1625/2021, è stata adottata la previsione di una quota di cofinanziamento pari al 15% a carico dei soggetti attuatori, così come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2002;

Considerato che:

- l'applicazione dell'art. 4, par. 4, Reg CE n. 1370/2007, come richiamata dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e, pertanto, la concessione di una proroga dei contratti di servizio di trasporto in corso di esecuzione, in aderenza alle finalità espresse dalla norma, nel caso di specie risulta necessaria per consentire agli operatori del settore, in qualità di soggetti attuatori degli investimenti a valere sulle diverse fonti di finanziamento sopra elencate, l'assunzione

- di obblighi e responsabilità economiche di significativo valore, tra cui l'obbligo di cofinanziamento pari al 15% delle somme ammesse a finanziamento, come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2002;
- infatti, l'obbligo di cofinanziamento previsto nei Disciplinari che regolano i suddetti progetti di acquisto e che sono in fase di perfezionamento, richiede alle imprese stesse di assumere impegni economici significativi e, risultando ad oggi i contratti di servizio del trasporto automobilistico in atto prossimi a scadenza, quindi connotati da una durata inferiore rispetto ai tempi di effettivo ammortamento dei beni che verranno acquistati, ciò comporta l'elevato rischio, in capo a tali imprese, di non realizzare gli investimenti finanziati con le risorse assegnate alla Regione, con la conseguente probabilità di revoca delle stesse e la mancata occasione di un necessario ammodernamento e potenziamento del sistema di trasporto pubblico anche in relazione alla sostenibilità ambientale;
 - tale circostanza è stata rappresentata anche dal Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (COTRAP), il quale, in nome e per conto delle imprese consorziate destinatarie dei finanziamenti in atto, con nota acquisita al protocollo al numero AOO_078/PROT/19/05/2022/0002318, ha espresso il concreto interesse *"...a rafforzare il piano di investimenti in corso di definizione rappresentando un'ampia disponibilità ad assumere il ruolo di soggetti attuatori degli investimenti in questione e anche ad accelerarne la realizzazione e rafforzarne la portata cofinanziandoli con risorse proprie, laddove l'Amministrazione competente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., ponendo le condizioni che consentano al gestore di TPL la sostenibilità del piano di ammortamenti e relativo piano economico finanziario e la co-finanziabilità degli investimenti attraverso il ricorso al sistema creditizio."*;
 - del pari, anche l'ASS.TRA. Puglia Basilicata, con nota acquisita al protocollo al numero AOO_078/PROT/21/06/2022/0002962, ha ritenuto di evidenziare come la predetta facoltà di proroga introdotta dall'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 e s.m.e ii., costituisca un'opportunità per l'intero settore e per la stessa Regione, nel comune obiettivo di un efficiente e rapido processo di rinnovo delle flotte automobilistiche dei servizi di TPL regionale e locale. Difatti *"...si presenta un alto e concreto rischio di non realizzare entro i tempi stabiliti gli investimenti finanziati con le risorse statali attribuite a Codesta Amministrazione finalizzati al rinnovo del parco autobus destinato all'esercizio dei servizi di TPL..."* in quanto *"...E' evidente, infatti, che la prossima scadenza dei contratti di servizio, unitamente alla previsione di un cofinanziamento al 15%, ed ancora l'assunzione di obblighi e delle responsabilità dei soggetti attuatori, determina un altrettanto evidente rischio di disinteresse da parte delle imprese associate che finirebbero per adottare misure di impegno straordinarie in un contesto di brevissimo periodo della gestione."*

Rilevato pertanto che, le suddette circostanze inverano i presupposti di cui all'art. 24, comma 5-bis, del citato D.L. n. 4/2022, conv. con mod. in Legge 28 marzo 2022 n. 25, per la disposizione della proroga dei Contratti di servizio in essere, ai sensi dell'art. 4, par. 4, comma 1 del Reg. (CE) n. 1370/2007, poiché:

- a) i suddetti investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, posti ad oggetto dei Disciplinari che regolano la gestione dei contributi per il rinnovo del parco autobus, vincolano le menzionate imprese a significativi impegni economici che richiedono un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento in esame;
- b) tali investimenti sono realizzati anche in esecuzione o a integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
- c) la suddetta proroga è necessaria per consentire alle menzionate imprese di poter assumere e sostenere gli impegni economici di cui sopra e, quindi, di sottoscrivere i predetti Disciplinari, vincolandosi a quei significativi investimenti economici sulla base di affidamento che risulterebbe così compatibile con il periodo di ammortamento occorrente;

Considerato che:

- come sopra ricordato, l'art. 4, par. 4, comma 1, del Reg. CE n. 1370 /2007 prevede che la proroga del contratto di servizio pubblico abbia una durata massima del 50%;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 24 D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, ai fini del calcolo, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento e in ogni caso la proroga, per espressa previsione, non può superare il termine ultimo del 31 dicembre 2026;

Dato atto che:

- il Contratto regionale per il servizio di trasporto automobilistico, con scadenza 31/12/2022, ha durata di 9 anni e i Contratti di servizio per il trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo del trasporto ferroviario, con scadenza 31/03/2023, hanno durata originaria di 6 anni rinnovati per altri 6 da cui è risultato un periodo complessivo di affidamento pari a n. 12 anni;
- pertanto, applicando la proroga del 50% sulla durata complessiva di ciascun affidamento, si giungerebbe, per entrambi, oltre 31/12/2026 - termine massimo previsto dall'art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 - e pertanto si potrebbe concedere la proroga sino a tale data;

Evidenziata pertanto:

- la sussistenza di una situazione gestionale del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale che necessita l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico sino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio stesso a seguito dell'espletamento delle procedure concorrenziali da parte delle Province pugliesi;
- la preminente necessità di garantire l'interesse pubblico connesso alla tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, a valere sulle fonti di finanziamento (FSC - CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017, Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, Piano Nazionale Investimenti Complementari, DM n. 315/2021, DM n. 223/2020) che la Regione, in qualità di Soggetto beneficiario, ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del piano straordinario in corso;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno, per le finalità indicate nel comma 5-bis dell'art. 24 D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, di:

- avvalersi della facoltà di cui al predetto art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e dell'applicazione dell'art. 4, par. 4, del Reg. Ce n. 1370/2007, prevedendo che, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, venga disposta la proroga del Contratto di servizio per il trasporto automobilistico (con scadenza 31/12/2022) e dei Contratti di servizio per il trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario (con scadenza 31/03/2023), per un tempo pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- prevedere che ciascun Ente locale, competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 31/12/2026, verificandone i presupposti e le condizioni di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, possa disporre, in applicazione dell'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007, la proroga per un tempo pari al 50% della durata del contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- **Ritenuto altresì** di prevedere, nelle more della nuova scadenza dei contratti di servizio, la modifica e l'adeguamento dei servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019, al fine di attualizzarne i livelli rispetto ad alcune specifiche e puntuali esigenze sopravvenute, ferma restando la necessità di concludere, entro la predetta scadenza, le procedure di gara per l'affidamento, da parte degli EE.LL., dei servizi di TPL urbani ed interurbani.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VISTE

- la D.G.R. n. 1466 del 15/9/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 302 del 7/3/2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- ° neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

1. **dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **aderire e condividere** le finalità espresse all'art. 24 nel comma 5-bis introdotto dal D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, ai sensi del quale *"Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari..."*;

3. **fornire indirizzo** alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui al predetto art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 per l'applicazione dell'art. 4, par. 4 del Reg. Ce n. 1370/2007, disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e per una durata pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti e comunque sino al 31/12/2026, sulla base dei seguenti presupposti e condizioni:
 - a) vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
 - b) previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
 - c) che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento;
4. **fornire indirizzo** agli Enti Locali competenti, di valutare l'avvio delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga, verificandone i presupposti e le condizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 24 D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, degli affidamenti in atto e dei contratti di servizio automobilistico che abbiano scadenza antecedente al 31/12/2026;
5. **demandare** alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti di verifica e controllo, per ciascun contratto, delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e della proroga di cui all'art. 4, par. 4 co. 1 Reg (CE) 1370/2007, il cui schema ci si riserva di approvare con successivo atto;
6. **dare atto** della necessità, nelle more della scadenza dei contratti di servizio e dei nuovi affidamenti da parte degli ATO, di modificare ed adeguare i servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019, al fine di attualizzarne i livelli rispetto alle specifiche e puntuali esigenze sopravvenute, fornendo indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di effettuare, all'esito del confronto con gli ATO e con gli enti locali coinvolti, la ricognizione di tali bisogni emergenziali, finalizzando le dotazioni finanziarie già stanziato, residue e disponibili, a siffatta necessità.
7. **trasmettere** il presente atto alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, autorità competenti dei futuri affidamenti, raccomandando alle stesse la prosecuzione delle attività utili alla conclusione, entro il 31/12/2026, delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL urbani ed interurbani, anche alla luce delle eventuali e successive modifiche e adeguamenti dei servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019 che risulteranno essere necessari.
8. **trasmettere** il presente atto agli Enti locali interessati, controparti dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti.
9. **trasmettere** il presente atto alle imprese interessate, controparti dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale.
10. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Intermodalità**

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. **dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **aderire e condividere** le finalità espresse all'art. 24 nel comma 5-bis introdotto dal D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, ai sensi del quale *“Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari...”*;
3. **fornire indirizzo** alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui al predetto art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 per l'applicazione dell'art. 4, par. 4 del Reg. Ce n. 1370/2007, disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e per una durata pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti e comunque sino al 31/12/2026, sulla base dei seguenti presupposti e condizioni:
 - d) vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
 - e) previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
 - f) che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento;

4. **fornire indirizzo** agli Enti Locali competenti, di valutare l'avvio delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga, verificandone i presupposti e le condizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 24 D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, degli affidamenti in atto e dei contratti di servizio automobilistico che abbiano scadenza antecedente al 31/12/2026;
5. **demandare** alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti di verifica e controllo, per ciascun contratto, delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e della proroga di cui all'art. 4, par. 4 co. 1 Reg (CE) 1370/2007, il cui schema ci si riserva di approvare con successivo atto;
6. **dare atto** della necessità, nelle more della scadenza dei contratti di servizio e dei nuovi affidamenti da parte degli ATO, di modificare ed adeguare i servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019, al fine di attualizzarne i livelli rispetto alle specifiche e puntuali esigenze sopravvenute, fornendo indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di effettuare, all'esito del confronto con gli ATO e con gli enti locali coinvolti, la ricognizione di tali bisogni emergenziali, finalizzando le dotazioni finanziarie già stanziata, residue e disponibili, a siffatta necessità.
7. **trasmettere** il presente atto alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, autorità competenti dei futuri affidamenti, raccomandando alle stesse la prosecuzione delle attività utili alla conclusione, entro il 31/12/2026, delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL urbani ed interurbani, anche alla luce delle eventuali e successive modifiche e adeguamenti dei servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019 che risulteranno essere necessari.
8. **trasmettere** il presente atto agli Enti locali interessati, controparti dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti.
9. **trasmettere** il presente atto alle imprese interessate, controparti dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale.
10. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO